



Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. **A.C. 2247-2248 A**

Dossier n° 138/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
9 ottobre 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2247-2248 A
Titolo:	Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.
Iniziativa:	Parlamentare
Date:	
approvazione in Commissione:	9 ottobre 2014

Contenuto

La **proposta di legge** in esame intende **sostanzialmente riproporre il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014**, che recava disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché alcune misure per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. L'articolo 1 è stato infatti **soppresso** durante l'esame del provvedimento presso la Commissione VI Finanze della Camera e trasfuso nella PDL di iniziativa parlamentare in esame.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 2 della legge di conversione del [D.L. n. 4 del 2013 \(legge n. 50 del 28 marzo 2014\)](#) mantiene espressamente la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i **rapporti giuridici sorti** sulla base del citato articolo soppresso.

La pdl introduce nell'ordinamento la disciplina della **collaborazione volontaria** (cd. *voluntary disclosure*) in materia fiscale; in **sintesi**, i soggetti che detengono **attività e beni all'estero (ovvero, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare, in Italia)** ed hanno omesso di **dichiararli** possono sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e **le sanzioni** (in misura **ridotta**). Per effetto della collaborazione volontaria è inoltre garantita la **non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi**. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.

La procedura può essere attivata fino al **30 settembre 2015** per le **violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014**.

Si propone inoltre l'introduzione di un **nuovo reato fiscale**, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano **documentazione e dati non rispondenti al vero**. Le norme hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito.

Nel corso dell'esame in sede **referente** la procedura di collaborazione volontaria è stata **estesa** ai contribuenti autori di violazioni riguardanti **attività detenute in Italia** nonché alle **violazioni in materia di imposte** sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (vale a dire, agli **enti e società di capitali** cui all'articolo 73 del Tuir, cd. **oggetti Ires**, anche per violazioni di carattere sostanziale e non solo dunque derivanti da obblighi dichiarativi).

L'**articolo 3**, inserito nel corso dell'esame in sede **referente**, introduce, attraverso

Il contenuto della proposta in esame

L'estensione alle società e alle attività detenute in Italia

l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, **il reato di autoriciclaggio**, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

E' inoltre prevista l'assegnazione di personale alle **Agenzie fiscali**.

La
collaborazione
volontaria

Voluntary disclosure

In particolare, **l'articolo 1, comma 1 della proposta** introduce **gli articoli da 5-quater a 5-septies** nel [D.L. n. 167 del 1990](#), che individuano gli **elementi principali della procedura di disclosure**.

Ai sensi **dell'articolo 5-quater**, il destinatario della procedura è **l'autore della violazione degli obblighi dichiarativi** di cui all'articolo 4, comma 1 del richiamato [D.L. n. 167 del 1990](#). Per effetto di tale richiamo - nel testo originale - potevano accedere alla *voluntary disclosure* le persone fisiche, gli enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia.

Nel corso dell'esame parlamentare la **procedura è stata estesa a tutte le società e agli enti commerciali**.

Come anticipato, nel corso dell'esame in sede **referente**, la possibilità di avvalersi della procedura è stata **estesa anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto**, nonché per le eventuali violazioni relative alla **dichiarazione dei sostituti d'imposta**.

A tal fine la procedura prevede (**comma 1, lettera a) dell'articolo 5-quater**) che il contribuente (**persona fisica o società**) **indichi spontaneamente** all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli **investimenti e le attività di natura finanziaria** costituiti o detenuti **all'estero (ovvero, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare, in Italia)**, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, **unitamente ai documenti** ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali **maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero**, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati.

L'amministrazione finanziaria procede dunque ad accertare il *quantum* dovuto ed invia al contribuente un **invito a comparire**. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito e **versare in un'unica soluzione le somme dovute** (escludendosi quindi il beneficio della rateazione nonché quello della compensazione con eventuali crediti fiscali).

Il **comma 2 dell'articolo 5-quater** disciplina i casi in cui la **collaborazione volontaria non è ammessa**. In particolare, la procedura non può attivarsi se la richiesta è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata; più in dettaglio, dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali, per violazione di norme fiscali, che siano riconducibili all'ambito oggettivo di applicazione della procedura. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Al **comma 3** si dispone che, entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la **conclusione della procedura** di collaborazione volontaria, per l'utilizzo delle informazioni ai fini dell'applicazione delle esimenti, degli sconti di pena e delle riduzioni sanzionatorie previsti dall'articolo 5-*quinquies*. Il **comma 4** prevede i casi in cui **non si applica il raddoppio dei termini** per l'accertamento.

Il **termine (comma 5) per usufruire** della procedura di collaborazione volontaria è individuato nel **30 settembre 2015**. Nei confronti dei soggetti che aderiscono alla procedura, in mancanza della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, il **termine di decadenza** per la notifica dell'avviso di accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione è fissato, in deroga ai termini per l'accertamento, in **novanta giorni**.

Il **comma 6**, in considerazione della particolare collocazione del **comune di Campione d'Italia**, prevede l'**esonero dalla compilazione del quadro RW** per i suoi residenti in ordine alle disponibilità detenute all'estero derivanti da redditi da lavoro e pensionistici.

L'**articolo 5-quinquies** indica gli **effetti** della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, che dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

Effetti penali e tributari

Sul piano **penale (comma 1, lettera a)** si dispone - secondo le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede **referente** - che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è **esclusa la punibilità** per i delitti di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di **dichiarazione infedele** e di **omessa dichiarazione**, di cui agli **articoli da 2 a 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000**, nonché per i delitti di **omesso versamento** di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli **articoli 10-bis e 10-ter** del medesimo decreto.

La **lettera b) del comma 1** **esclude** inoltre la **punibilità** per i delitti di **riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commessi in relazione ai delitti sopra citati. Le condotte riguardanti il delitto di **autoriciclaggio** previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale, come introdotto dalla presente legge, **non sono punibili**, se commesse in relazione ai delitti richiamati, sino alla data del **30 settembre 2015**, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. (**comma 3**).

Tali esclusioni di punibilità (**comma 2 dell'articolo 5-quinquies**) si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività oggetto della collaborazione volontaria.

Il **comma 4** chiarisce quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle **sanzioni amministrative tributarie**, consentendo di comminare una pena inferiore al minimo edittale in presenza di specifiche condizioni. Per chi aderisce alla *voluntary disclosure* le predette sanzioni sono determinate nella **metà del minimo edittale** o nel **minimo edittale ridotto di un quarto**, in dipendenza dalla condotta del contribuente.

Sanzioni

Il **comma 5** contiene misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'**amministrazione finanziaria** italiana possa continuare ad ottenere le **informazioni** necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.

Il **comma 6** dispone che il **procedimento** di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segua le regole di cui **articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**, anche ai fini della definizione del contesto. Il richiamato articolo 16 prevede che il procedimento si apre con la notifica dell'atto di contestazione che contiene alcuni elementi a pena di nullità (tra cui i fatti attribuiti al trasgressore, le prove e le norme applicate). Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono **definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo** della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. Viene tuttavia disposta una **deroga** alle regole generali: nell'ipotesi di *voluntary disclosure* (quindi con sanzioni irrogate in misura inferiore), il confronto è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi.

Ai sensi del nuovo **comma 7**, la **misura della sanzione minima è ridotta al 3 per cento**

degli importi non dichiarati, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, qualora tali Stati stipulino con l'Italia **accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni** contro la doppia imposizione.

Su istanza del contribuente, per **importi inferiori a 2 milioni di euro**, l'ufficio calcola gli **interessi applicando la misura percentuale del 5 per cento** al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando **l'aliquota del 27 per cento (comma 8)**. La **disponibilità** delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, **in quote uguali tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità (comma 9)**.

Il **comma 10 dell'articolo 5-quinquies** disciplina le conseguenze del **mancato versamento** tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la **procedura** di collaborazione volontaria **non si perfeziona** e non si producono gli effetti penali e tributari.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate notifica, anche in **deroga** ai termini ordinari di decadenza dal potere di contestare o irrogare la sanzione (di cui all'[articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#)), un **nuovo atto di contestazione** con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'invito a comparire o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

L'**articolo 5-sexies** demanda a un **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle **modalità di presentazione dell'istanza** di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo **scambio dei dati** relativi alle procedure avviate e concluse.

L'**articolo 5-septies** istituisce il **reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero**, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. L'autore della violazione è inoltre obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

Il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero

I **nuovi commi da 2 a 4 dell'articolo 1 estendono** - come anticipato - anche ai **contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia** la procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al **30 settembre 2014**. Si applicano - sostanzialmente - le procedure sopra descritte.

Le attività detenute in Italia

Il **nuovo comma 5** prevede che l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena illustrate operino nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti in commento.

Il **nuovo comma 6** interviene in materia di **responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria** per una serie di procedimenti indicati dalle disposizioni in commento.

Il **nuovo articolo 2 eleva** da 10.000 a **15.000 euro il valore massimo complessivo** (raggiunto nel corso del periodo d'imposta) al di sotto del quale **non sussistono gli obblighi di indicazione** nella dichiarazione dei redditi per i **depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero**.

Il **nuovo articolo 3 introduce** - mediante l'inserimento di un **nuovo articolo 648-ter.1** nel codice penale - il **reato di autoriciclaggio**. Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all'art. 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità

Il reato di autoriciclaggio

provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Chi invece ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell'ordinamento.

In particolare, si applica la pena della **reclusione da due a otto anni** e della **multa da 5.000 a 25.000 euro** a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena da **uno a quattro anni** se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la **reclusione inferiore nel massimo a cinque anni**.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla **utilizzazione o al godimento personale**.

Al contrario, la pena è **aumentata** quando i fatti sono commessi nell'**esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale**.

Infine si prevede una **diminuzione della pena fino alla metà** per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si inserisce il nuovo reato di autoriciclaggio anche nella disciplina del reato di **confisca** ([articolo 648-quater del codice penale](#)) nonché nella disciplina della **responsabilità degli enti** per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ([art. 25-octies del decreto legislativo n. 231 del 2001](#)).

In analogia con quanto previsto per il nuovo reato, per i delitti di **riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale i **limiti edittali della multa** sono **elevati** nel minimo da 1.032 a **5.000 euro** e nel massimo da 15.493 a **25.000 euro**.

La destinazione delle entrate

L'**articolo 1, comma 7 della proposta** dispone l'**utilizzo** delle entrate derivanti dalle disposizioni illustrate prevedendone il **versamento ad apposito capitolo dell'entrata** del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo, anche mediante riassegnazione, alle specifiche finalità indicate nel comma medesimo. Alla norma sulla *voluntary disclosure* non sono ascritti effetti finanziari espressamente quantificabili.

Destinazione
delle entrate

Considerato quanto sopra detto, si dispone la destinazione degli introiti derivanti dalle suddette misure, che effettivamente affluiranno all'entrata del bilancio dello Stato, alle seguenti **finalità**:

- **pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale**, anche prevedendo l'**esclusione** dei relativi pagamenti dai vincoli del **patto di stabilità interno**;
- **esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse** assegnate a titolo di **cofinanziamento nazionale** dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**;
- **investimenti pubblici**;
- **Fondo per la riduzione della pressione fiscale**, di cui all'[articolo 1, comma 431, della legge n. 147/2013](#) (legge di stabilità per il 2014), che ha istituito detto Fondo alimentandolo con risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché con le risorse che si stima di incassare, in sede di Documento di economia e finanze, a titolo di maggiori entrate, rispetto alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale. Ai sensi del successivo comma 432, le risorse assegnate al Fondo sono utilizzate, per incrementare: le deduzioni IRAP; le detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione.

I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le finalità indicate nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato sono rinviate ad appositi **decreti** del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le norme in materia di Agenzie fiscali

L'**articolo 1, comma 9, lettera a)** autorizza l'**Agenzia delle entrate** a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori **assunzioni di personale a tempo indeterminato** - aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente - nel limite di un

Agenzie fiscali

contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017, assicurando la **priorità agli idonei** inseriti in graduatorie vigenti.

Si ricorda al riguardo che l'[articolo 1, comma 14, del D.L. 150/2013](#) (cosiddetto Proroga termini) proroga, dal 31 dicembre 2013 **al 31 dicembre 2014**, il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare **procedure concorsuali**, da indire entro il 30 giugno 2014, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo gli incarichi già attribuiti.

La **lettera b)** conferma l'autorizzazione per l'**Agenzia delle dogane** a procedere ad **assunzioni di personale** nella misura di per 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 346, lettera e\), della legge n. 244 del 2007](#) (legge finanziaria 2008), e stabilisce che tali risorse possono essere utilizzate anche per il **passaggio del personale tra le sezioni** del ruolo del **personale non dirigenziale** dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

Si ricorda che il **comma 9 dell'articolo 23-quater** del [D.L. n. 95/2012](#) ha soppresso l'**Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI** e disposto la ripartizione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Ai sensi del **decreto** del Ministro delle politiche agricole del **31 gennaio 2013** sono state trasferite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli 10 unità di personale. Anche tale personale continua a mantenere il precedente trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Analogamente per il personale non dirigenziale veniva istituita nell'ambito dell'Agenzia una "**sezione ASSI**". Pertanto sia il personale ex AAMS, che quello ex ASSI, in base alla vigente disciplina contrattuale, percepisce una **indennità di amministrazione inferiore** rispetto a quella percepita dal personale proveniente dalla vecchia Agenzia delle dogane.

Utilizzando le risorse ancora disponibili previste dal citato comma 346 della legge finanziaria 2008 (che la relazione tecnica indica in 12,7 milioni), la disposizione in esame ha lo scopo **superare le differenze sul piano del trattamento retributivo** tra il personale delle diverse sezioni del **personale non dirigenziale**.

Pertanto l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** dovrà definire i criteri per il **passaggio da una sezione all'altra**, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione.

Ai dipendenti (sia ex Monopoli, sia ex ASSI) che transitano alla "sezione dogane" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane.

Ai dipendenti che transitano dalla "sezione ASSI" alla sezione "monopoli" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Sostanzialmente il passaggio riguarda il personale della "sezione monopoli" alla "sezione dogane" (in quanto il personale ex dogane percepisce un trattamento economico maggiore).

Copertura finanziaria

L'**articolo 4** della proposta di legge in esame reca la **copertura finanziaria** delle disposizioni in materia di **assunzioni presso l'Agenzia delle entrate** (articolo 1, comma 3, lettera a)) quantificato in 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017. Ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#)). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Copertura
finanziaria